

[www.expartecreditoris.it](http://www.expartecreditoris.it)

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE PRIMA CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:  
Dott. TRAVAGLINO Giacomo - Presidente -  
Dott. SCOTTI Umberto - Consigliere -  
Dott. GHINOY Paola - Consigliere -  
Dott. ROSSETTI Marco - rel. Consigliere -  
Dott. AMATORE Roberto - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

**ORDINANZA**

sul ricorso n. xxxx/18 proposto da:  
**TIZIO**

- ricorrente -

contro

-) **Ministero dell'Interno;**

- intimato -

avverso il decreto del Tribunale di Milano 10.10.2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3.12.2019 dal Consigliere relatore Dott. Rossetti Marco.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

che:

**TIZIO**, cittadino (omissis) chiese alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della "protezione sussidiaria" di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6, (nel testo applicabile ratione temporis); a fondamento dell'istanza dedusse di avere lasciato il (OMISSIS) per essere stato vittima di soprusi da parte di membri del partito al governo, i quali gli avevano demolito la casa e distrutto il negozio; e comunque a causa dell'instabilità politica e della povertà del paese; la Commissione Territoriale rigettò l'istanza;

avverso tale provvedimento F.M.M. propose ricorso dinanzi al Tribunale di Milano ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35, che lo rigettò con decreto 10.10.2018;

il Tribunale ritenne che:

Ordinanza, Corte di Cassazione, Pres. Travaglino–Rel. Rossetti n 6907 del 11 marzo 2020

- (a) il ricorrente non era credibile perchè aveva fornito una versione dei fatti contraddittoria e lacunosa;
- (b) il diritto all'asilo non spettava perchè, non essendo il ricorrente credibile, non era possibile stabilire se avesse davvero lasciato il suo Paese per sfuggire alla tortura o ad una condanna a morte;
- (c) il diritto alla protezione sussidiaria non spettava, poichè nella regione di provenienza del ricorrente non era in atto una violenza indiscriminata derivante da conflitti armati;
- (d) non sussistevano nemmeno i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 5), perchè il ricorrente aveva fondato dalla richiesta sui maltrattamenti e sfruttamenti subiti in Libia, paese di transito, ma senza nemmeno aver mai allegato che egli si era stabilmente radicato in quel paese;

il decreto è stato impugnato per cassazione da **TIZIO** con ricorso fondato su due motivi;

Il Ministero dell'Interno non si è difeso.;

### MOTIVI DELLA DECISIONE

che:

è superfluo dar conto del contenuto dei motivi di ricorso, in quanto questo è improcedibile ex art. 369 c.p.c.;

infatti la copia del decreto impugnato, allegata dal ricorrente per i fini di cui all'art. 369 c.p.c., reca in calce una attestazione di conformità all'originale datata "30.11.2018" e sottoscritta dall'avv. (PRECEDENTE DIFENSORE);

la procura speciale a ricorrere per cassazione è datata invece "6.11.2018" (è, dunque, anteriore all'attestazione di conformità all'originale del decreto impugnato), ed è sottoscritta per autentica dall'avv. (NUOVO DIFENSORE);

l'avvocato che ha attestato la conformità all'originale del decreto impugnato è dunque diverso da quello che ha proposto ricorso per cassazione, e ha compiuto l'attestazione quando la procura a ricorrere per cassazione era già stata rilasciata ad altro avvocato;

ricorrendo tale ipotesi, questa Corte ha già stabilito che *"nel caso in cui la sentenza impugnata sia stata redatta in formato digitale, l'attestazione di conformità della copia analogica predisposta per la S.C. (...) può essere redatta, la L. n. 53 del 1994, ex art. 9, commi 1-bis e 1-ter, dal difensore che ha assistito la parte nel precedente grado di giudizio, i cui poteri processuali e di rappresentanza permangono, anche nel caso in cui allo stesso fosse stata conferita una procura speciale per quel singolo grado, sino a quando il cliente non conferisca il mandato alle liti per il giudizio di legittimità ad un altro difensore (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10941 del 08/05/2018, Rv. 648805 - 01); per contro, una volta conferita la procura speciale a ricorrere per cassazione, il precedente difensore non può più ritenersi "munito di procura", e non può di conseguenza attestare la conformità all'originale del provvedimento impugnato;*

non è luogo a provvedere sulle spese, attesa la indefensio della parte intimata;

il rigetto del ricorso comporta l'obbligo del pagamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, (nel testo introdotto dal L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), a condizione che esso sia dovuto: condizione che non spetta a questa Corte stabilire. La suddetta norma, infatti, impone all'organo giudicante il compito unicamente di rilevare dal punto di vista oggettivo che l'impugnazione ha avuto un

*Ordinanza, Corte di Cassazione, Pres. Travaglino–Rel. Rossetti n 6907 del 11 marzo 2020*

esito infruttuoso per chi l'ha proposta; incidenter tantum, rileva nondimeno questa Corte che, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2012, n. 115, art. 11, il contributo unificato è prenotato a debito nei confronti della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

**P.Q.M.**

(-) dichiara improcedibile il ricorso;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione civile della Corte di cassazione, il 3 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2020

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS